



CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
-Prima Sezione-

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, I sezione, così composta:

dott. Roberto Lucisano	Presidente
dott. Giuliana Campagna	Consigliere est.
sig. Claudia Venoso	Giudice popolare
sig. Michele Rigoli	Giudice popolare
sig. Domenica Bardello	Giudice popolare
sig. Antonia Versace	Giudice popolare
sig. Giovanna Rita Antonia Daniele	Giudice popolare
sig. Maria Cristina Morabito	Giudice popolare

visto l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Pavone Pietro, con il quale si chiede la rideterminazione in anni trenta di reclusione, della pena all'ergastolo inflitta al predetto con sentenza n.11/2000 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, anche previa promozione del giudizio di costituzionalità dell'art. 4 ter d.l. 82/2000, convertito nella l. 144/2000;

decidendo a seguito di sentenza della Corte Costituzionale in data 8 giugno 2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza del 14.9.2020, relativamente all'articolo 4 ter l. 144/2000 nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.

sentite le parti all'udienza camerale, a scioglimento della riserva ivi formulata;

OSSERVA

Appare opportuno, per evidenti finalità di chiarezza argomentativa, effettuare un sintetico excursus della vicenda esecutiva che interessa il Pavone. Il difensore del predetto chiedeva che il giudice dell'esecuzione rideterminasse la pena dell'ergastolo in corso di esecuzione, con quella di anni trenta di reclusione, anche previa promozione del giudizio di incostituzionalità dell'art. 4 ter l. 144/2000.

Si esponeva nell'istanza che questa Corte, con decisione del 7.11.2018, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra le sentenze c.d. Valanidi e Barracuda (per il primo giudizio era stata già operata la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione), statuendo tuttavia che doveva ritenersi comunque in atto la pena perpetua comminata nel processo Barracuda, posto che il reato più grave era contestato nel processo Barracuda, che aveva comportato la pena dell'ergastolo. In detto giudizio tuttavia il Pavone aveva richiesto di essere giudicato con rito abbreviato, richiesta rigettata dalla Corte di merito, nonché esaminata e rigettata dal Supremo Collegio che confermava la decisione sul punto. In particolare, l'odierno istante, dopo avere ripercorso il l'iter normativo che ha poi portato alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 d.l. 341/2000, a seguito della decisione della Corte EDU nel caso Scoppola/Italia, rilevava che la disposizione transitoria emanata dall'art 4 ter l 144/2000, entrata in vigore l'8.6.2000, disponeva che la richiesta di rito abbreviato nei processi puniti con pena dell'ergastolo era ammessa nel giudizio d'appello prima della eventuale rinnovazione dell'istruttoria disposta in secondo grado, sicché poiché nel processo Barracuda doveva considerarsi ormai esaurita l'istruzione dibattimentale, la Corte di merito non ammetteva l'imputato al rito abbreviato, rigettando altresì l'eccezione di incostituzionalità all'epoca sollevata, decisione come detto confermata in sede di legittimità.

L'istante riteneva costituzionalmente illegittima tale limitazione, che determina un trattamento peggiore per imputati che avevano commesso reati dello stesso tipo di coloro che avevano beneficiato del rito abbreviato, poiché la disciplina processuale in esame non consentiva l'irrogazione della pena temporanea all'imputato che avesse tempestivamente formulato

la relativa richiesta di giudizio abbreviato e che si vedeva respingere tale richiesta, a causa di un ostacolo normativo poi rimosso.

Tanto premesso, rilevava questa Corte nell'ordinanza in data 14.9.2020, che il Pavone il 14 gennaio 2000 chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato nel c.d. processo Barracuda, richiesta rigettata da quella Corte con ordinanza emessa nella medesima udienza, in quanto "essendo il presente procedimento in fase di appello non ricorrono le condizioni per accedere alle richieste di rito abbreviato avanzate dall'imputato.....Pavone Pietro". La richiesta di rito abbreviato veniva reiterata all'udienza del 12 giugno 2000, richiesta ancora una volta, come sopra segnalato, rigettata da quella Corte, atteso che si era ormai esaurita la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in precedenza disposta, ed essendo il processo già transitato nella fase della discussione.

Questa Corte pertanto rilevava che nel caso oggetto della sentenza Scoppola/Italia, era accaduto che l'imputato, il quale, sussistendo le condizioni della legge allora in vigore, aveva acquisito l'ammissione al rito abbreviato nell'arco temporale compreso fra il gennaio e il novembre 2000, aveva poi visto modificare la *in peius* la propria posizione, stante la differente scelta legislativa operata nel novembre del 2000, sicchè la Corte europea ha ritenuto operante il principio della irretroattività della legge penale più severa, applicandosi quindi, fra più norme succedutesi prima dell'emissione della sentenza definitiva, quella che reca disposizioni più favorevoli all'imputato. Conseguentemente riteneva che la fattispecie in esame non potesse assimilarsi ai profili fattuali che hanno caratterizzato il caso Scoppola, non essendo stato il Pavone ammesso al rito abbreviato nel corso della celebrazione del processo a suo carico, per le ragioni già esposte, sicchè non era accoglibile la richiesta formulata in via principale, di sostituzione della pena dell'ergastolo in anni trenta di reclusione, in virtù della ritenuta, come detto, non fondata analogia della fattispecie in esame a quella che aveva interessato il condannato Scoppola.

Si riteneva però di promuovere giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter l. 144/2000, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto Pavone aveva tempestivamente avanzato la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato già dal gennaio 2000, reiterandola nel successivo

giugno 2000, sicchè aveva visto precluso in suo favore il trattamento premiale, in virtù di una mera casualità, determinata dalla circostanza che nel processo a suo carico inizialmente lo stato normativo non consentiva l'ammissione al giudizio speciale e successivamente in quanto l'istituto non poteva concretamente operare, posto che l'istruzione dibattimentale si era rapidamente esaurita nell'arco temporale intercorso fra gennaio e giugno 2000. Si segnalava infatti che, avendo l'istante, come detto formulato richiesta di rito abbreviato sin dal 14 gennaio 2000, ossia nella fase assolutamente iniziale del processo, a quella data doveva considerarsi ormai cristallizzata e acquisita sia per il soggetto interessato che per il giudizio stesso, l'operatività dell'istituto, con la conseguente riduzione di pena allora prevista, che rideterminava la sanzione dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione. Era accaduto invece che l'imputato aveva visto sostanzialmente dipendere l'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione più grave da un fatto meramente accidentale ed al di fuori di ogni sua possibilità di controllo (ossia il rapido espletamento della riaperta istruttoria, con tutta evidenza sottratta ad ogni sua determinazione), ciò traducendosi in una disparità di trattamento tra Pavone e coloro che, pur avendo commesso fatti di pari disvalore, per una mera casualità temporale, avevano potuto fruire della trasformazione della pena da perenne a temporanea.

La Corte Costituzionale dichiarava la questione inammissibile perché si pone oltre i limiti in cui il giudice dell'esecuzione penale è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale rispetto a norme applicate dal giudice della cognizione. Infatti, si ribadisce che il giudice dell'esecuzione non era legittimato a porre la questione in una fattispecie che il medesimo giudice afferma essere diversa da quelle di cui alla decisione della Corte EDU nel caso Scoppola e alla sentenza della medesima Corte Costituzionale n. 210 del 2013, e rispetto alla quale neppure vengono prospettate sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione.

Tanto sin qui premesso, ritiene questa Corte che l'istanza avanzata dal Pavone debba trovare accoglimento, alla luce di sopravvenienze valutative, talune adottate anche dal giudice di legittimità, che impongono

un nuovo scrutinio della questione posta dall'istante. Invero, non può omettersi di prendere atto innanzitutto che in fattispecie del tutto sovrapponibili, quanto ai presupposti fattuali, in particolare sotto il profilo temporale, già alcune decisioni di merito adottate da varie Autorità Giudiziarie sul territorio nazionale abbiano valorizzato il dato obiettivo costituito dalla richiesta dell'imputato, **avanzata nel gennaio 2000**, di procedere nei suoi confronti con il rito abbreviato, così manifestandosi una inequivoca volontà dello stesso che pertanto acquisiva, per ciò solo, il diritto al trattamento sanzionatorio più favorevole allora previsto, dovendosi quindi ritenere del tutto influenti le successive limitazioni legislative in materia.

Era infatti accaduto che con la c.d. legge Carotti, **entrata in vigore il 2 gennaio 2000**, era stata reintrodotta la facoltà di accedere al rito abbreviato anche per gli imputati dei più gravi delitti, sebbene a quella data permanessero i limiti temporali già previsti per l'operatività dell'istituto e quindi la sostanziale applicabilità esclusivamente per i soggetti sottoposti ancora al giudizio di primo grado. Solo con la successiva legge entrata in vigore l'8.6.2000 veniva previsto, all'art. 4 ter, che la richiesta di giudizio abbreviato potesse essere proposta **"nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione dell'istruzione stessa"**. Seguiva poi, il d.l. 341/2000, entrato in vigore il 24 novembre del 2000, con cui si statuiva che, ai fini della riduzione della pena per la scelta del rito, la pena dell'ergastolo doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, laddove alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

Nell'affrontare nuovamente in questa sede il tema posto dalla difesa appare importante rilevare come alcune recenti pronunzie adottate dalla Suprema Corte di Cassazione abbiano fatto registrare significativi mutamenti nell'orientamento anche da parte della giurisprudenza di legittimità, con riferimento a situazioni concernenti l'irrogabilità in concreto della pena dell'ergastolo a soggetti che avessero richiesto di essere giudicati con rito

abbreviato in vigenza dell'art. 30 primo comma lett.b) della legge n. 479 del 1999.

Si modificava, in particolare, il precedente orientamento della Suprema Corte relativamente ai casi nei quali al soggetto condannato per una pluralità di delitti comportanti la sanzione edittale massima fosse stata applicata la pena dell'ergastolo, secondo un meccanismo di calcolo (allora legittimo e recepito dalla sentenza definitiva del procedimento di cognizione) che aveva previsto la riduzione a 30 anni della pena dell'ergastolo irrogata per il singolo reato, determinando poi la pena finale in quella dell'ergastolo ai sensi dell'art. 73 II comma c.p.

Sul punto, in difformità rispetto al precedente orientamento si è chiarito che per effetto della disposizione di cui all'art. 30 primo comma lett.b) della legge n. 479 del 1999 *“ al giudice era consentito anche nel caso di processo oggettivamente cumulativo, esclusivamente applicare la pena detentiva temporanea nella misura massima di trent'anni ”*, precisando che *“ non era applicabile in ogni caso la pena dell'ergastolo, espunta –per i giudizi abbreviati celebrati nell'intervallo temporale precedentemente indicato- dal portafoglio sanzionatorio del giudicante, con conseguente diritto dell'imputato a vedersi applicata la sanzione massima di trent'anni di reclusione ”* (Sez. 5, 23 febbraio 2021, Imerti).

Per effetto di tale pronuncia questa Corte in sede di giudizio di rinvio sostituiva nei confronti dell'interessato la pena dell'ergastolo con quella di 30 anni di reclusione ed analoga decisione assumeva con riferimento ad altro soggetto nella identica situazione processuale del predetto.

Ciò posto, con riferimento al Pavone non può non sottolinearsi come emerga effettivamente dagli atti che costui abbia avanzato istanza di giudizio abbreviato sin dal gennaio 2000, reiterandola nel successivo mese di giugno 2000 e, dunque, in vigenza dell'art. 30 primo comma lett.b) della legge n. 479 del 1999, ma non sia stato ammesso solo per fattori del tutto al di fuori del suo ambito di determinazione, giacché all'epoca della prima richiesta la legge non consentiva che si accedesse al rito abbreviato in sede di giudizio di appello, mentre quando aveva reiterato la richiesta dopo l'entrata in vigore l'8.6.2000 della norma transitoria emanata dall'art 4 ter l 144/2000 si era visto rigettare nuovamente l'istanza sul presupposto che la

norma consentiva che si avanzasse la richiesta di rito abbreviato in grado di appello nei processi per reati puniti con pena dell'ergastolo solo prima della eventuale rinnovazione dell'istruttoria disposta in secondo grado, mentre nel processo menzionato si era ormai esaurita la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in precedenza disposta.

Ritiene la Corte che la circostanza che l'imputato avesse già avanzato istanza di essere giudicato con il rito abbreviato dal mese di gennaio 2000, ribadendola nuovamente alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della norma transitoria consenta di ritenere che costui avesse diritto di avvalersi della normativa relativa al trattamento sanzionatorio previsto in caso di accesso al rito abbreviato, non potendo subordinarsi le conseguenze in materia di periodo di privazione della libertà personale ad una circostanza del tutto casuale ed aleatoria quale quella della celerità di svolgimento dell'istruzione dibattimentale dipendente da fattori di natura organizzativa a lui totalmente estranei. E, d'altra parte, la formulazione dell'istanza di essere giudicato con rito abbreviato ancor prima dell'entrata in vigore della norma menzionata, in una fase nella quale ferveva il dibattito sulla regolamentazione della materia in fase transitoria, non poteva non comportarne la tempestività ai fini del trattamento sanzionatorio, escludendo dunque la possibilità che allo stesso venisse irrogata la pena perpetua.

Si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni perché si proceda alla parificazione della posizione del Pavone con quella di altri originariamente condannati alla pena dell'ergastolo, evitando una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio, rideterminando, dunque, la pena, relativamente al giudizio di cui trattasi, in anni trenta di reclusione.


PQM

in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto, ridetermina la pena dell'ergastolo irrogata a Pavone Pietro con sentenza di questa Corte del 23.6.2000, irrevocabile il 13.6.2001, in anni 30 di reclusione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.


Reggio Calabria camera di consiglio del 29 novembre 2021

Il Cons. est.



UFFICIO CANCELLERIA

Il Presidente



30/11/2021

